

# Note giuridiche sul Dyskolos di Menandro

Autor(en): **Paoli, Ugo Enrico**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Museum Helveticum : schweizerische Zeitschrift für klassische Altertumswissenschaft = Revue suisse pour l'étude de l'antiquité classique = Rivista svizzera di filologia classica**

Band (Jahr): **18 (1961)**

Heft 2

PDF erstellt am: **02.05.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-17042>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## Note giuridiche sul Δύσκολος di Menandro

di Ugo Enrico Paoli, Firenze

I vv. 729–39 del Δύσκολος di Menandro rappresentano sulla scena un uomo che fa testamento; di qui il notevole valore che hanno questi versi per la dottrina del diritto attico. Riferisco il testo dalla edizione di Carlo Diano<sup>1</sup>:

μειράκιον δ', ἐὰν ἐγώ  
ἀποθάνω νῦν – οἶομαι δέ, καὶ κακῶς, οἷως ἔχω –  
ἂν τε περιῶ πον, <ποῦ>μαί σ' ὅν, ἅ τ' ἔχων τυγχάνω  
πάντα σαντοῦ νόμισον εἶναι. τήνδε σοι παρεγγυῶ,  
ἄνδρα <δ'> αὐτῇ πόρισον· εἰ γὰρ καὶ σφόδρ' ὑγίαν' ἐγώ,  
αὐτὸς οὐ δυνήσομ' εὐρεῖν· οὐ γὰρ ἀρέσει μοί ποτε  
οὐδ' <ε> εἰς ἄλλ' ἐμὲ μὲν <ῆδη> ζῆν ἔαθ' ὥς βούλομαι.  
τᾶλλα προῖτ' αὐτὸς παραλαβὼν – νοῦν ἔχεις σὺν τοῖς θεοῖς·  
κηδεμῶν εἰ τῆς ἀδελφῆς εἰκότως. τοῦ κτήματος  
ἐπιδίδου <δῆ> προῖκα τοῦμοῦ διαμετρήσας ἡμισυ,  
τὸ δ' ἕτερον λαβὼν διοίκει καὶ μὲ καὶ τὴν μητέρα.

Il testamento di Cnemone va raffrontato da un lato con le dichiarazioni di ultima volontà che il padre di Demostene fa in punto di morte e che Demostene, l'oratore, riferisce nei §§ 4 e 5 della prima orazione Contro Afobo, dall'altro col testamento di Pirro, il cui contenuto si ricava dall'orazione di Iseo Per l'eredità di Pirro. In realtà piena analogia vi è soltanto fra quest'ultimo e il testamento di Cnemone, che sono veri testamenti, in quanto sia Pirro in Iseo, che Cnemone in Menandro, essendo l'uno e l'altro privi di prole mascolina (ἄπαις ἀρρένων παίδων) hanno per legge facoltà di testare (διατίθεσθαι)<sup>2</sup>, facoltà che la legge nega invece a chi abbia figli maschi, come Demostene padre, il quale, morendo, lasciava un figlio maschio, l'oratore, allora settenne<sup>3</sup>:

Demosth., Adv. Lept. § 102, p. 488: ὁ Σόλων ἔθηκεν νόμον ἐξεῖναι δοῦναι τὰ ἑαυτοῦ ὅ ἂν τις βούληται, ἐὰν μὴ παῖδες ᾧσι γνήσιοι (Solone stabilì per legge che era consentito di lasciare le proprie cose a chi si volesse, purchè non vi fossero figli maschi legittimi).

<sup>1</sup> Menandro, *Dyskolos* ovvero sia *Il selvatico*, testo e traduzione a cura di Carlo Diano, in «Proagones», Editrice Antenore (Padova 1960).

<sup>2</sup> Propriamente διατίθεσθαι è disporre delle cose proprie allo scopo di assicurare la continuità della propria famiglia. Cf. Isae., *De Philoct. hered.* § 5: ἐπειδὴ γὰρ τῷ Φιλοκτῆμονι ἐκ μὲν τῆς γυναικὸς ἢ συνῶκει οὐκ ἦν παιδίον οὐδὲν, ... ἔδοξεν αὐτῷ διαθεσθαι τὰ αὐτοῦ, μὴ ἔρημον καταλίπη τὸν οἶκον, εἴ τι πάθοι.

<sup>3</sup> Demosth., *Contra Aph.* I § 4 p. 814: οὐμὸς πατὴρ ... κατέλιπεν ... ἐμὲ ... ἐπὶ ἐτῶν ὄντα καὶ τὴν ἀδελφὴν πέντε.

Che con *παῖδες* debbano intendersi «i figli maschi» (*παῖδες ἄρρενες*) si rileva da altri passi nei quali è citata la stessa legge solonica:

Isae., *De Pyrrh. heredit.* 68: ὁ γὰρ νόμος διαρρήδην λέγει ἐξεῖναι διαθέσθαι ὅπως ἂν ἐθέλῃ τις τὰ αὐτοῦ, εἰ μὴ παῖδας γνησίους καταλίπη ἄρρενας (la legge, infatti, stabilisce espressamente che è consentito di disporre per testamento, come si vuole, delle cose proprie, se uno non lasci figli maschi legittimi).

In senso ristretto e rigorosamente giuridico si ha un testamento (*διατίθεσθαι*) solo quando il *de cuius* dispone per un atto di ultima volontà di tutto quanto il suo patrimonio insieme con le persone e i riti del suo *οἶκος*, trasferendolo globalmente ad altra persona, godente beninteso dei diritti del cittadino, che diviene così il continuatore della sua personalità giuridica dopo la sua morte, e gli succede in tutti i diritti e in tutti i doveri. In altri termini, il testatore nomina un successore della titolarità del suo *οἶκος*; questo non è il caso del padre di Demostene, se anche l'atto scritto in cui si conservano *ad probationem* le sue ultime volontà è chiamato *διαθήκη*<sup>4</sup>. Il titolare di un *οἶκος*, il quale avendo figli legittimi maschi non può *διατίθεσθαι*, può tuttavia dettare le sue ultime volontà (*ἐπισκήπτειν*)<sup>5</sup> dando disposizione circa la tutela dei figli minorenni, le seconde nozze della propria moglie, la dote destinata alla figlia o alle figlie<sup>6</sup>, la parte del patrimonio che dev'esser considerata come dote della moglie, e particolari doveri che egli prescriva ai suoi discendenti<sup>7</sup>. Non può nominare un adottivo (*ποιεῖσθαι υἱόν*), come non lo nomina il padre di Demostene nel dettare le sue ultime volontà, e come invece lo nominano sia Pirro nell'orazione di Iseo, sia Cnemone nel *Δύσκολος* di Menandro.

Il testamento del padre di Demostene e il testamento di Cnemone nel *Δύσκολος* di Menandro hanno a comune la circostanza di essere orali e di non essere legati ad alcuna formalità<sup>8</sup>. La mancanza di formalità ha un particolare valore per il testamento di Cnemone, il quale, essendo un vero atto di *διατίθεσθαι* e contenendo come disposizione essenziale la nomina di un adottivo ci offre un prezioso documento sull'adozione attica, che, a differenza dell'adozione gortinia<sup>9</sup>, non ha carattere di atto solenne.

Per quel che concerne l'essenza stessa dell'atto e le disposizioni in quello contenute, il testamento di Cnemone è assolutamente simile a quello di Pirro di cui si discute nella citata orazione di Iseo. Riguarda il fatto della causa, e non il suo

<sup>4</sup> Demosth., *ibid.* § 13 p. 817.

<sup>5</sup> Cf. F. Sanmartí Boncompte, *ἐπισκήπτειν γὰρ διατίθεσθαι*, in «Studi in onore di Ugo Enrico Paoli» (Firenze 1956) 629 sgg.

<sup>6</sup> Demosth., *ibid.* § 5 p. 814.

<sup>7</sup> Compreso il dovere di perseguire giudizialmente il colpevole della morte, che il padre imponeva al figlio nato o nascituro; cf. Lys., *Contra Agorat.* § 41.

<sup>8</sup> A comune fra i due testamenti è anche una circostanza di fatto, il momento in cui Demostene e Cnemone dettano le loro ultime volontà. Demosth. *Contra Aph.* I § 4 p. 814: βουλευσάμενος δὲ περὶ ἡμῶν, ὅτ' ἐμελλε τελευτᾶν. *Δύσκολος* 729 sgg. μειράκιον δ', εἰ μὴ ἐγὼ ἀποθάνω νῦν — οἶμαι δέ, καὶ κακῶς, οἷως ἔχω — ἂν τε περιῶ πον.

<sup>9</sup> X 34-35: ἀμπαλνεθαι δὲ κατ' ἀγορὰν καταφελμένον τῷ πολιτῶν, ἀπὸ τοῦ λάο ὃ ἀπ' ἀγορεύοντι. Cf. J. Kohler/E. Ziebarth, *Das Stadtrecht von Gortyn* 71 sgg.

fondamento giuridico, la diversa posizione che, nel processo a cui l'eredità di Pirro ha dato luogo, le due parti contendenti hanno assunto in giudizio in merito alla *ἐγγύησις* della donna che Pirro faceva passare per sua moglie. Secondo gli uni, quella *ἐγγύησις* non è mai avvenuta e, non essendo la donna stata *ἐγγυηθεῖσα*, la figlia che è nata da quella unione, Phile, non è legittima; secondo gli altri la *ἐγγύησις* è stata realmente posta in essere, ed essendo perciò Phile figlia legittima di Pirro, essa ha verso il fratello adottivo tutti i diritti della sorella adottiva. Le due parti tuttavia ammettono implicitamente quale sarebbe stata la posizione di Phile se la sua legittimità non fosse stata contestata.

Tanto nell'orazione d'Iseo quanto nel *Δύσκολος* di Menandro, la nomina dell'adottivo da parte del testatore ha l'effetto che la figlia dell'adottante alla morte del padre non diviene *ἐπίκληρος* nel rigoroso senso del termine, ma acquista quella particolar figura giuridica, che altrove ho chiamato *ἐπίκληρος* naturale<sup>10</sup>. *Ἐπίκληρος* naturale sarebbe stata Phile in Iseo, se la contestata *ἐγγύησις* fosse realmente avvenuta, ed *ἐπίκληρος* naturale è la figlia di Cnemone, la cui legittimità è fuori discussione<sup>11</sup>. Si ha l'epiclerato naturale quando nell'*οἶκος* vi sia una figlia legittima del *de cuius* e un adottivo. Vivente il figlio adottivo, la *ἐπίκληρος* naturale è *ἐπίπροικος*<sup>12</sup>, non è *ἐπίκληρος*; se infatti essa esce dall'*οἶκος* paterno per matrimonio, ha solo diritto alla dote. Senonchè, poichè la legge attica stabilisce che il figlio adottivo non possa disporre per testamento dei beni dell'*οἶκος* in cui è stato adottato, e che alla sua morte i beni dell'*οἶκος* non vadano ai discendenti diretti di lui ma ai discendenti dell'*ἐπίκληρος*, avviene che i figli di quest'ultima succedono nei beni dell'*οἶκος* come se figli di un *ἐπίκληρος*<sup>13</sup>.

La sorella dell'adottivo è quindi al tempo stesso *ἐπίπροικος* (perchè il fratello deve assegnarle una dote sui beni dell'*οἶκος* e di dote, *προῖξ*, parlano in tal caso le fonti) ed *ἐπίκληρος* (ricaviamo infatti dai testi che essa è protetta, come *ἐπίκληρος*, dalla *γραφὴ κακώσεως*<sup>14</sup> e della *εἰσαγγελία* all'Arconte)<sup>15</sup>: è *ἐπίπροικος* nei confronti dei suoi diritti patrimoniali sui beni dell'*οἶκος* durante il periodo in cui è vivente l'adottivo, è *ἐπίκληρος* nei confronti dei suoi diritti *ex iure familiari*.

Indipendentemente da quello che è l'intreccio della commedia, la persona dell'adottivo, Gorgia, è scelta in conformità degli usi di Atene e di quella diffusa coscienza giuridica, di cui nessun autore comico, e tanto meno Menandro, si sarebbe potuto permettere di non tener conto. L'adottivo, infatti, è scelto fra coloro che sono legati all'adottante da un vincolo di parentela o di stretta affinità; il più delle volte l'adottivo appartiene alla parentela di lato femminile, e non è

<sup>10</sup> Iseo, *Per l'eredità di Pirro* (Firenze 1935), Introduzione 20sg.

<sup>11</sup> *Δύσκολος* 14-19: *χήραν γυναῖκ' ἐγήμε ... θυγάτριον αὐτῷ γίνεται*.

<sup>12</sup> Adotto, per evidente comodità di esposizione, *ἐπίπροικος* come espressione corrispondente e contrapposta ad *ἐπίκληρος*, avvertendo che questo secondo vocabolo è termine del linguaggio giuridico attico, il primo invece appare solo in testi tardi.

<sup>13</sup> Il figlio adottivo perciò non può assicurare ai propri figli la successione nei beni dell'adottante se non sposando la sorella adottiva (Isae., *De Pyrrhi hered.* 50).

<sup>14</sup> Lipsius, *Das attische Recht und Rechtsverfahren* 349sgg.

<sup>15</sup> Ibid. 179.

difficile vederne le ragioni: il far testamento è sempre un atto poco gradito alla parentela agnaticia; a questa infatti andrebbe la successione dell' *oikos* e l'assegnazione dell' *ἐπίκληρος* se il *de cuius* non si fosse creato con l'adozione un successore diverso da quello stabilito dalla successione legittima<sup>16</sup>.

Menecle nell'orazione di Iseo Per l'eredità di Menecle nomina come adottivo un fratello della moglie dalla quale non aveva avuto figli, perchè i suoi successori fossero di quella famiglia dalla quale avrebbe voluto avere naturalmente figli legittimi<sup>17</sup>; Pirro nell'orazione Per l'eredità di Pirro adotta Endio, che è figlio di una sorella<sup>18</sup>; Apollodoro, nell'orazione Per l'eredità di Apollodoro, nomina adottivo Trasillo (*iunior*), figlio di una figlia di Archedamo patrigno di Apollodoro (figlio di Trasillo *senior*)<sup>19</sup>; Polieucto nell'orazione pseudodemostenica Contro Spudia adotta Leocrate che è fratello della propria moglie<sup>20</sup>, caso identico a quello di Menecle.

Far testamento in diritto attico equivale a nominare un adottivo (*ὄν ποιῆσθαι*). Leggiamo in Iseo (De Aristarchi heredit. § 9): *οἶμαι τοίνυν πάντας ὑμᾶς εἰδέναι, ὧ ἄνδρες, ὅτι κατὰ διαθήκας αἱ εἰσαγωγαὶ τῶν εἰσποιήτων γίνονται, διδόντων τὰ ἑαυτῶν καὶ οὐκ εἰς ποιουμένων, ἄλλως δὲ οὐκ ἔξεστιν.* (Penso che tutti voi sappiate, o giudici, che le nomine degli adottivi si fanno per testamento, col far dono dei propri beni e col creare i figli adottivi. Altro modo non c'è.)

Numerosi sono i passi di oratori attici, in particolare d'Iseo, che documentano sia che il testamento non è in sostanza che la nomina di un adottivo, sia che l'adottivo non può essere nominato che per testamento. Iseo, De Philoct. heredit., §§ 6 e 7: *τούτων τὸν πρεσβύτερον τουτονὶ Χαιρέστρατον ἐποιήσατο ὄν· καὶ ἔγραψεν οὕτως ἐν διαθήκῃ, εἰ μὴ γένοιτο αὐτῷ παιδίον ἐκ τῆς γυναικός, τοῦτον κληρονομεῖν τῶν ἑαυτοῦ* ([Filoctemone] adottò il maggiore [di questi fratelli], Cherestrato, qui presente; e scrisse nel testamento che egli doveva essere l'erede delle sue sostanze se non avesse avuto figli dalla propria moglie).

Questa così chiara enunciazione di Iseo, di cui si hanno numerose conferme in tutti i testi di oratori attici nei quali si allude a adozioni, trova la più autorevole convalida in testi legislativi. Infatti dei due testi che conservano direttamente la legge greca sulla successione legittima, cioè la legge attica<sup>21</sup> e la legge seleucida conservataci dalla pergamena Dura-Europos<sup>22</sup>, la prima fa la ipotesi del mancato

<sup>16</sup> U. E. Paoli, *L' ἀγχιστεία nel diritto successorio attico*, SDHI 2 (1936) 77-119. Vedi la ricostruzione del testo della legge successoria a p. 88sgg.

<sup>17</sup> § 11: *ἔφη δοκεῖν αὐτῷ καλῶς ἔχειν, ἐπειδὴ οὕτως αὐτῷ ἡ τύχη συνέβη ὥστε ἐκ τῆς ἀδελφῆς τῆς ἡμετέρας παῖδας αὐτῷ μὴ γενέσθαι, ἐκ ταύτης τῆς οἰκίας ὄν αὐτῷ ποιήσασθαι, ὅθεν καὶ φύσει παῖδας ἐβουλήθη ἂν αὐτῷ γενέσθαι.*

<sup>18</sup> § 1: *ὁ ἀδελφὸς τῆς μητρὸς τῆς ἐμῆς Πύρρος, ἅπαις ὧν γνησίων παίδων, ἐποιήσατο Ἐνδιον τὸν ἀδελφὸν τὸν ἐμὸν ὄν ἑαυτῷ.*

<sup>19</sup> *Hypoth.* Ἀπολλόδωρος εἰσήγαγεν εἰς τοὺς φράτορας θετὸν υἱὸν (= ποιητὸν ὄν) ἑαυτῷ Θράσυλλον ..., υἱὸν ὄντα τῆς τε ὁμομητρίας αὐτοῦ ἀδελφῆς καὶ Ἀρχεδάμου <θυγατριδοῦν>; cf. §§ 7, 14 e 17.

<sup>20</sup> § 3 p. 1028: *Πολύευκτος ... ἐπειδὴ οὐκ ἦσαν αὐτῷ παῖδες ἄρρενες, ποιεῖται Λεωκράτη τὸν ἀδελφὸν τῆς ἑαυτοῦ γυναικός.*

<sup>21</sup> Conservata nell'orazione pseudodemostenica Contro Macartato, § 51 p. 1067.

<sup>22</sup> Vedi C. B. Welles/R. O. Fink/J. F. William, *The Parchments and Papyri* in «The Excavations at Dura Europos» V 1 (New Haven 1959) 76sgg.

testamento, intendendo implicitamente la mancata nomina dell'adottivo: ὅστις ἂν <ἄπαις ὧν ἀρρένων παίδων><sup>23</sup> μὴ διαθέμενος ἀποθάνῃ, l'altra fa inversamente l'ipotesi della mancata adozione, sottintendendo il mancato testamento e regolando, com'è manifesto da tutto il contesto della legge, la successione *ab intestato*: ἐὰν μὴ [τέκ]να λείπῃ ἢ υἱοποιήσετε (=υἱοποιήσῃται) κατὰ τοὺς νόμους.

L'essere la nomina dell'adottivo il requisito sostanziale del testamento greco fa acquistare a quest'atto la singolare figura di un atto unilaterale (il testamento) che si perfeziona in virtù di un atto bilaterale (l'adozione). Con evidente fondamento dogmatico, infatti, la dottrina atticistica considera necessario nell'adozione il consenso dell'adottato<sup>24</sup>. Ma sino al ritrovamento del *Δύσκολος* di Menandro, non si disponeva di un dato documentario che testimoniasse la necessità di tal consenso, come invece è attestato per il diritto di Gortina<sup>25</sup>, che dispone esser nulla l'adozione se l'adottato non dichiara di accettare, con le sostanze, anche tutti i doveri dell'adottante<sup>26</sup>. Nel *Δύσκολος* Gorgia, l'adottato, dichiara formalmente di accettare l'adozione:

v. 748 ἀλλὰ δέχομαι ταῦτα πάντα<sup>27</sup>.

A una stretta analogia fra il testamento di Pirro in Iseo e il testamento di Cnemone nel *Δύσκολος* di Menandro ho già alluso precedentemente; veniamo ora a un particolareggiato esame comparativo fra i due testamenti. Unica sostanziale differenza fra i due si ha nella persona dell'adottivo, perchè Endio è figlio di una sorella dell'adottante, mentre Gorgia è figliastro di Cnemone, e questo, come vedremo, ha per conseguenza una diversità nei rapporti giuridici che si vengono a costituire nell'interno della famiglia dell'adottante, nonostante che questa diversità non abbia alcuna rilevanza nella trama della commedia. Allo scopo di mostrare la verosimiglianza del testamento di Cnemone, richiamo quanto ho già avvertito (p. 56), che la fattispecie dell'uomo senza figli maschi che fa testamento adottando consanguinei della propria moglie ha vari esempi nella pratica del diritto attico.

<sup>23</sup> La necessaria integrazione ἄπαις ὧν ἀρρένων παίδων è suggerita da Iseo, *De Philoct. heredit.* § 9.

<sup>24</sup> Naturalmente se adulto, come nei due casi esaminati: nell'orazione di Iseo, *Per l'eredità di Pirro*, e nel *Δύσκολος*. Ritengo col Lipsius (ibid. 512), nonostante che manchino testimonianze in proposito, che se l'adottato era di minore età si rendeva necessario il consenso del padre o di chi ne faceva le veci. È poi necessario avvertire che, nonostante che la legge attica consentisse altri modi di introdurre (εἰσποιεῖν) un figlio maschio, anche impubere, nell'οἶκος di chi morendo non avesse lasciato discendenza maschile propria (cf. Demosth., *Contra Macart.* § 11 p. 1053; *Contra Leoch.* § 41 p. 1092), la forma normale di adozione (ποίησις), come risulta dai testi attici, è quella che ha luogo fra l'adottante ancor vivo e l'adottato adulto.

<sup>25</sup> Si tenga però presente che l'adozione, nel diritto di Gortina, differisce dall'adozione in diritto attico: 1. perchè è un atto solenne che vien posto in essere in presenza dell'assemblea degli uomini liberi, simile dunque per la forma all'*adrogatio calatis comitiis* del diritto romano (X 34-36); 2. perchè è ammessa una forma secondaria di adozione da parte di un adottante che abbia figli maschi (X 48-52).

<sup>26</sup> X 45-48: αἱ δὲ κα μὲ λῆι τέλλεν αἱ ἔγρατται, τὰ κρέματα τὸν ἐπιβάλλονταν ἔκεν.

<sup>27</sup> Non mi par dubbio che qui δέχομαι debba essere inteso nel senso di «sono d'accordo», come rettamente, per me, interpreta il Gallavotti, e non come intende il Martin («j'accepte tout cela»), seguito dal Marzullo («accetto ogni cosa») e dal Diano («tutto questo io lo ricevo e l'accetto»).

La coincidenza fra il testamento di Pirro e quello di Cnemone si ha su questi punti:

1. *Iseo*. – Pirro, non avendo prole maschile, nomina per testamento un adottivo: Endio: § 1: Πύρρος, ἄπαις ὦν γνησίων παίδων<sup>28</sup>, ἐποιήσατο Ἐνδῖον τὸν ἀδελφὸν τὸν ἐμὸν ὅν ἐαυτῷ (Pirro, non avendo figli maschi legittimi, nominò adottivo Endio, mio fratello.)

*Menandro*. – Cnemone ha solo una figlia natagli da legittimo matrimonio:

v. 19 θνηγάτριον αὐτῷ γίνεται (gli nasce una figlia)

e nomina un adottivo:

v. 731 ποσῶμαι σ' ὅν (ti nomino mio adottivo)<sup>29</sup>.

2. *Iseo*. – Endio, come adottivo, alla morte di Pirro entra in possesso dell'eredità di lui: § 1: δς κληρονόμος ὦν τῶν ἐκείνου ἐπεβίω πλείω ἔτη ἢ εἴκοσι, καὶ ἐν χρόνῳ τοσούτῳ ἔχοντας ἐκείνου τὸν κλῆρον, κτλ. (Il quale, come suo erede, sopravvisse più di venti anni e in tutto questo tempo, essendo in possesso dell'eredità, ecc.).

*Menandro*. – Gorgia entra immediatamente come adottivo in possesso dei beni di Cnemone, poichè questi ve lo immette nell'atto stesso dell'adozione.

vv. 731-732

ἃ τ' ἔχων τυγχάνω

πάντα σαντοῦ νόμισον εἶναι

(tutto quello che possiedo consideralo tuo).

Il confronto del passo d'Iseo con quello di Menandro mi sembra che offra un notevole chiarimento sul funzionamento dell'istituto dell'adozione in Atene. Si ricava, infatti, da quei versi del Δύσκολος che l'adottivo, anche prima della morte dell'adottante, poteva entrare in possesso dei beni di lui se il possesso gli fosse stato esplicitamente trasmesso nel momento stesso dell'adozione. Abbiamo qui un caso che non s'incontra mai nei testi oratori, e anche per ciò il Δύσκολος getta una nuova luce sull'istituto dell'adozione, che in questa commedia di Menandro si presenta come un atto *mortis causa*, il quale per la sopravvivenza del testatore e per la sua *abdicatione* alla potestà di titolare dell'οἶκος viene a produrre gli stessi effetti giuridici di un atto *inter vivos*. Naturalmente, un particolare che si sarebbe dovuto in ogni modo supporre anche se ci mancasse la precisa testimonianza di Menandro, all'adottivo, divenuto titolare dei beni dell'adottante, spettava il dovere di γηροτροφεῖν<sup>30</sup> i genitori, nella fattispecie, il padre adottivo e la madre naturale:

v. 739 τὸ δ' ἕτερον λαβὼν διοίκει καὶ μετὰ τὴν μητέρα

(prendendoti l'altra metà, provvedi a me e a tua madre).

Si è detto che Phile e la figlia di Cnemone sono ἐπίκληροι naturali. In diritto attico:

1. mentre nel matrimonio della ἐπίκληρος normale il vincolo di *iustae nuptiae*

<sup>28</sup> Cf. Demosth., *Adv. Lept.*, § 102 e Isae., *De Pyrrhi hered.* § 68 citati sopra.

<sup>29</sup> Non mi sembra sostenibile l'integrazione del Gallavotti, il quale, non accettando la lettura ποσῶμαι σ' ὅν, ha edito così questo verso: οὐ μ' <ἐ>αῖς (οἶ)ον; ἄγε, χ(αῖ)ον τυγχάνω, traducendo: «ma mi lasci in pace? lascia, bada che ho il bastone!»

<sup>30</sup> Cf. Lipsius, *Attisches Recht* 343sgg.

si costituisce in virtù dell'assegnazione giudiziaria (*ἐπιδικασία*), la legittimità del matrimonio dell' *ἐπίκληρος* naturale ha invece il suo fondamento nella *ἐγγύησις* che di lei il suo *κύριος* ha fatto al marito<sup>31</sup>; *κύριος* può essere il padre, se ancora vivente, ovvero il fratello adottivo;

2. mentre la *ἐπίκληρος* normale ha un diritto *ex iure familiari* su tutto il patrimonio dell' *οἶκος* paterno, la *ἐπίκληρος* naturale ha diritto solo alla dote (*προίξ*).

Ora noi vediamo che tanto Phile, come la figlia di Cnemone:

1. pure essendo naturalmente *ἐπίκληροι*, sono date in matrimonio mediante *ἐγγύησις*;

2. che contrariamente a quanto avviene con le *ἐπίκληροι* normali, vien loro assegnata una dote.

Trascrivo i passi che si riferiscono alla *ἐγγύησις*:

Iseo § 55: ὥς μὲν οὖν ἡγγυήσατο καὶ ἔλαβεν ὥς οὖσαν ἐξ ἐταίρας τὴν γυναῖκα, ἐπιδέδεικται καὶ μεμαρτύρηται (che l'abbia sposata mediante *ἐγγύησις* come figlia di un'etera è stato dimostrato e provato con testimoni).

Menandro, vv. 732–33

τήνδε σοι παρεγγυῶ,

ἄνδρα <δ'> αὐτῇ πόρισον·

vv. 761–62

τήνδε γ'οὖν ἔγωγέ σ[ο]ι

ἐγγυῶ ...

Nel primo passo è Cnemone che parla a Gorgia da lui creato figlio adottivo; nel secondo è Gorgia che parla a Sostrato. Al verso 762 non mi sembra da dubitare che Gorgia intenda porre in essere una *ἐγγύησις*. Questa stessa scena infatti si ripete nei versi 841–44 quando Callippide promette la propria figlia a Gorgia con la solennità della *ἐγγύησις*:

(Σώστρατος) εἴ γε σύ· τ]ὸ λοιπὸν ἐστὶν ἡμῖν ἐγγυᾶν.

(Καλλιπιδίδης) ἀλλ' ἐγγυῶ παίδων ἐπ' ἀρότῳ γνησίων

τὴν θυγατέρ' ἤδη, μειράκιον, σοὶ προῖκά τε

δίδωμ' ἐπ' αὐτῇ<sup>32</sup> τρεῖς τάλαντα.

(Non ci resta che di procedere alle promesse solenni. Io sin da ora ti prometto solennemente [per *ἐγγύησις*] la mia figlia, o giovinotto, e ti do, come sua dote, tre talenti.)

<sup>31</sup> Deriva da ciò se nel linguaggio forense le mogli legittime sono distinte in due categorie, le *ἐπιδικασθεῖσαι* e le *ἐγγνηθεῖσαι*. Cf. Isae. *De Philoct. hered.* 14: προσήκε τὴν Καλλιππην ... πάλαι συνοικεῖν, ἢ ἐγγνηθεῖσαν κατὰ τὸν νόμον ἢ ἐπιδικασθεῖσαν.

<sup>32</sup> Questa espressione *δίδωμι ἐπ' αὐτῇ* nel senso ti assegno come dote per lei, conforme a una formula usuale del diritto attico, ma non mai usata prima – secondo gli editori ufficiali di Menandro –, conferma una mia congettura (*Note critiche e giuridiche al testo di Menandro*, in *Aegyptus* 32 [1952] 265 sgg.) alle *Κωνειαζόμενοι* v. 2. *διδούς ἐπ' αὐτῇ σοι τάλαντα πενθ' ἄμα*; chè, parlando della dote, dir *διδόναι γυναῖκί* e non *ἐπιδιδόναι γυναῖκί* (oppure *διδόναι ἐπὶ γυναῖκί*) è errore di lingua e di diritto. Il Thierfelder, nella terza edizione del Menandro del Körte, non ha creduto di prendere in considerazione quella mia congettura; ma Menandro è venuto fuori col *Δύσκολος* a darmi ragione, come due anni prima, a confusione del disprezzo del Thierfelder per le mie congetture, confermava quanto avevo osservato su quello stesso frammento che nell'età attica i *παράφερνα* della donna non possono essere indicati, come vogliono gli editori dal Sudhaus al Thierfelder, con *στολή*, ma sono detti *ἱμάτια καὶ χρυσία* (vedi *Griechische Papyri der Hamburger Staats- und Universitäts-Bibliothek* [Amburgo 1954] 120 ed. Snell).

Una ἐγγύησις che avvenga sulla scena non è una novità. Già in Menandro ne abbiamo due esempi:

Per. 435-36: ταύτην γν[ησίων]  
παίδων ἐπ' ἀρότω σοι δίδωμι  
 Fr. 682 (K<sup>3</sup>): παίδων ἐπ' ἀρότω γν[ησίων]  
δίδωμι σοι ὅγ' τὴν ἑμάντοῦ θυγατέρα.

Ed è verosimile che Plauto traduca direttamente dal greco il verso 674 del Curculio nel quale Terapontigono promette solennemente la sorella Planesio a Fedromo:

PH. *spondesne, miles, mihi hanc uxorem?*

TH. spondeo (= ἐγγνῶ).

Mette in imbarazzo il verbo *παρεγγνῶ* al verso 732 che i traduttori del *Δύσκολος* rendono, con espressione non perfettamente appropriata, «ti affido». Io vi vedo un'accezione che, per quel che mi risulta, non ricorre altrove. Nel papiro si legge *συπαρεγγνῶ*; ma alla correzione *συ[μ]παρεγγνῶ* del Gallavotti sembra preferibile quella del Martin (accolta dal Marzullo e dal Diano) *σοι παρεγγνῶ*. Orbene, non mi sembra possibile, se si considera il passo nel suo complesso, che anche in *παρεγγνῶ* non vi sia allusione ad ἐγγύησις, e che non si possa sospettare, con tutte le riserve che si impongono in casi simili, che qui Cnemone intenda di trasmettere a Gorgia il potere di ἐγγνᾶν la sorella. Gorgia è fratello *ὁμομήτωρ* della figlia di Cnemone, non ha quindi come tale il potere di ἐγγνᾶν la sorella. La legge dispone infatti:

Demosth. Contra Steph. II § 18, 1134. *ἦν ἂν ἐγγνήσῃ ἐπὶ δικαίοις δάμαρτα εἶναι ἢ πατὴρ ἢ ἀδελφὸς ὁμοπάτωρ ἢ πάπιος ὁ πρὸς πατρός, ἐκ ταύτης εἶναι παῖδας γνησίους* (siano figli legittimi i nati da una che il padre o il fratello nato dallo stesso padre, o il nonno paterno abbia promesso conforme al diritto che sia legittima moglie).

Nel Curculio di Plauto, Terapontigono ἐγγνᾶ Planesio dopo che è risultato che essa è sorella dello stesso padre (vv. 636 sgg.); la perfetta conformità col diritto attico conferma che nel citato verso 674 Plauto traduce senz'altro il testo del modello greco.

Ma Gorgia è fratello *ὁμομήτωρ* della figlia di Cnemone; non avrebbe potuto come tale procedere alla ἐγγύησις di lei; può farlo invece come figlio adottivo di Cnemone, nello stesso modo che Endio nella orazione di Iseo ἐγγνᾶ Phile, sua sorella adottiva. Ciò posto sembra lecito supporre che qui il verbo *παρεγγνῶ* significhi «ti trasmetto il potere di prometterla per ἐγγύησις» cioè, in termini di linguaggio parlato, «pensa tu a fidanzarla». In casi normali infatti, anche se vi è un fratello (*ὁμοπάτωρ* oppure adottivo) che la legge autorizzi a porre in essere l'ἐγγύησις, il padre, se è vivo e presente, ha la precedenza. Nel Trinummus di Plauto, Lesbonico fidanza la sorella a Lusitele, quando Carmide, padre di Lesbonico, è assente (vv. 681 sgg. e passim), e Carmide, tornato in Atene, non trova nulla di irregolare che il figlio l'abbia fidanzata (vv. 1132-33); quando Endio fidanza

la sorella adottiva Phile, il padre, Pirro, è morto; ma nel *Δύσκολος* Cnemone è vivo e presente; Gorgia non potrebbe *ἐγγυᾶν* la sorella adottiva, se Cnemone non avesse prima rinunciato esplicitamente al suo prevalente diritto di procedere alla *ἐγγύησις*. Ed è questa esplicita rinunzia, questa specie di trasmissione di potere che, a mio vedere, è resa col verbo *παρεγγυῶ*.

Come la *ἐπίκληρος* naturale si differenzia giuridicamente dalla *ἐπίκληρος* normale, perchè divien moglie legittima in quanto *ἐγγνηθεῖσα* e non in quanto *ἐπιδικασθεῖσα*, così ne differisce perchè il diritto *ex iure familiari* che ha sui beni dell' *οἶκος* paterno si limita al diritto sulla dote. Qui si pone un arduo problema giuridico che forse il *Δύσκολος* ci aiuta a risolvere con una certa probabilità. Era l'adottivo libero di determinare l'ammontar della dote della sorella adottiva, ovvero la legge gli imponeva di non scendere al disotto di un determinato limite? Se un limite era stabilito, si ha motivo di ritenere che l'adottivo non potesse assegnare alla sorella una dote inferiore alla metà del patrimonio. Questa ipotesi ci è suggerita dal diritto di Gortina, secondo il quale la *πατροῖκος* (= *ἐπίκληρος*) che si rifiuti di sposare l'*agnatus proximus* (= *ἐπιβάλλον*) destinatale dalla legge, ha diritto a ritenersi metà del patrimonio paterno (VII 52–VIII 1–7): *Αἰ δέ κα τῷ ἐπιβάλλοντι ἐβίονσα μὲ λῆι ὀπνιέθαι, ἔ ἄνορος ἔι ὁ ἐπιβάλλον καὶ μὲ λῆι μένεν ἁ πατροῖκος, στέγαμ μὲν, αἷ κ' ἔι ἐν πόλι, τὰμ πατροῖκον ἔκεν κ' ἄτι κ' ἐνῆι ἐν ταῖ στέγαι, τῶν δ' ἄλλον τὰν ἐμί(ν)αν διαλακόνσαν ἄλλοι ὀπνιέθαι τὰς πνλᾶς τῶν αἰτιόντων ὅτιμί κα λῆι* (se, pur essendo adulta, non voglia sposarsi con il parente più vicino, o se il parente è impubere e la donna-erede (*πατροῖκος*) non vuole aspettare, abbia la donna-erede la casa, se (la casa) è in città, e ciò che vi è nella casa e, ottenendo la metà di tutto il resto, possa sposarsi fra quelli della tribù che la chiedano, a chi essa vuole).

Alla figlia Cnemone assegna la metà del suo patrimonio

vv. 737–39:

*τοῦ κτήματος*

*ἐπιδίδον <δὴ> προῖκα τοῦμοῦ διαμετρήσας ἡμισιν,*

*τὸ δ' ἔτερον λαβὼν διοίκει καμὲ καὶ τὴν μητέρα.*

(di quel che possiedo la metà assegnala a lei come dote; prendendoti l'altra metà provvedi a me e a tua madre).

A questa metà del patrimonio si riferisce Gorgia nel verso 763 con l'espressione *ὅσα δίκαιόν ἐστι*. Avrebbe ugualmente potuto dire «quanto il padre ha stabilito»; usa come equivalente l'espressione «quanto è giusto», cioè, poichè *δίκαιον* equivale a *κατὰ τοὺς νόμους*, «quanto per diritto le è dovuto», la dote, va inteso, nella misura fissata dalla legge.

Vorrei richiamare l'attenzione sulle parole *ὅσα δίκαιόν ἐστι* con le quali si allude a quella metà del patrimonio di Cnemone che Gorgia è tenuto a dare in dote alla sorella adottiva. La figlia di Cnemone ha in dote quanto il padre le ha assegnato e che corrisponde al *δίκαιον μέρος* che la legge stabilisce come quota legittima.

Si deve tener presente questo verso di Menandro per riprendere in esame un passo, evidentemente corrotto, di Iseo dove si parla della dote che Eñdio, il figlio

adottivo di Pirro, avrebbe dovuto assegnare alla figlia di lui, Phile, se questa fosse veramente stata legittima. Il testo tràdito fuor di dubbio necessita di una correzione. Coloro che sostengono esser Phile una figlia bastarda dicono agli avversari che Endio, su di un patrimonio di tre talenti (= 18 000 dracme) ha assegnato alla sorella adottiva tremila dracme di dote, neanche il decimo del patrimonio. Se Phile fosse stata realmente legittima, perchè non avete denunziato Endio all'Arconte per il torto che veniva fatto a una *ἐπίκληρος* (*κακῶσθαι τὴν ἐπίκληρον*)? Ora *μηδὲ τὸ δέκατον μέρος ... τῶν πατρῶων* del § 51 non si accorda con *τρισχιλίας δραχμὰς προῖκα ἐπιδούς* del § 49, perchè tremila dracme sono il sesto di tre talenti, non «neanche il decimo»; tutti gli editori di Iseo sono perciò concordi nel correggere *τρισχιλίας* in *χιλίας*, che di per sè lascia un po' dubitosi per due ragioni: 1. sebbene sia un fatto ben conosciuto che nella tradizione manoscritta le parole o i segni indicanti i numeri sono i più soggetti ad essere alterati, non si vede bene per quale confusione paleografica al *χιλίας* del testo genuino si possa essere aggiunto un *τρις*; 2. chi parla in tribunale davanti a giudici popolari, come in Atene, cerca di calcare le tinte; ma dire «neanche la decima parte» quando si tratta della diciottesima parte, sarebbe come un attenuare nella forma l'ipotetico sopruso di Endio al quale invece si vuol dare il massimo rilievo. A me sembra che il testo di Iseo si possa emendare diversamente lasciando *τρισχιλίας δραχμὰς*, com'è nei codici, e correggendo al § 51 in *δίκαιον μέρος* il *δέκατον μέρος* dei manoscritti, emendamento che non offre alcuna difficoltà paleografica. Accettando questo emendamento al quale da un lato il confronto col diritto di Gortina, dall'altro l'esaminato verso del *Δύσκολος* mi sembrano aggiungere probabilità, se ne potrebbe inferire che la legge attica fissasse nella metà del patrimonio paterno il minimo della dote che l'adottivo era tenuto ad assegnare alla sorella adottiva.

Il citato passo di Iseo dovrebbe dunque, a mio vedere, essere ricostruito nel modo seguente.

§ 49 *ἔπειτ' οὐδ' ἐκ τῆς ἐπιδοθείσης αὐτῇ προικὸς ἦσθον; ὥστε καὶ δι' αὐτὸ τοῦτο ἀγανακτήσαντι δήπου σοι εἰσαγγεῖλαι τὸν Ἐνδιον προσῆκεν, εἰ αὐτὸς μὲν τριτάλαντον οἶκον ἔχειν ἡξίου ὥς προσῆκον αὐτῷ, τῇ δὲ γνησίᾳ οὕσῃ τρισχιλίας δραχμὰς προῖκα ἐπιδούς ἐκδοῦναι ἡξίωσεν ἄλλω.*

§ 51 *δοκεῖ δ' ἂν τις ὑμῖν οὕτως ἀναιδῆς ἢ τολμηρὸς εἰσποίητος γενέσθαι, ὥστε μηδὲ τὸ δίκαιον μέρος ἐπιδούς ἐκδοῦναι τῇ γνησίᾳ θυγατρὶ τῶν πατρῶων;*